



## ***Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria degli azionisti***

***redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento CONSOB n. 11971/99 recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti***

### **1. Proposta di integrazione degli articoli 3 e 17 dello statuto sociale per adeguamento alle disposizioni del regolamento Isvap n. 15 del 20 febbraio 2008 concernenti il gruppo assicurativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento alla proposta di integrazione degli articoli 3 e 17 dello statuto sociale, ricordiamo anzitutto che il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private) ha introdotto la nozione di gruppo assicurativo.

L'istituzione del gruppo assicurativo rappresenta una novità del Codice orientata a dare evidenza specifica nel settore assicurativo alla realtà di gruppo e, per conseguenza, ad accrescere la qualità e la natura dei controlli di vigilanza dell'Isvap nei confronti dei soggetti già singolarmente vigilati.

L'Isvap, con regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008, ha disciplinato la struttura e la composizione del gruppo assicurativo, i poteri e le responsabilità dell'impresa capogruppo, nonché gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi.

In data 31 ottobre 2008, l'Isvap ha provveduto all'iscrizione dell'apposito albo del "gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI", con FONDIARIA-SAI S.p.A. quale capogruppo, assegnando il numero d'ordine 30.

Ai sensi del regolamento citato, le società assicurative appartenenti ad un gruppo assicurativo sono tenute ad adeguare i propri statuti sociali alle nuove disposizioni.

In particolare, lo statuto sociale delle società che – come FONDIARIA-SAI – si qualificano come capogruppo di un gruppo assicurativo deve essere integrato, così come richiesto dalla norma citata, con riguardo all'oggetto sociale, per indicare che *“la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo (denominazione), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo”*. Lo statuto deve inoltre prevedere che *“le decisioni*

*concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap sono riservate alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo della capogruppo".*

Vi invitiamo pertanto ad integrare conseguentemente gli articoli 3 ("Oggetto") e 17 ("Poteri del consiglio") dello statuto sociale.

Se concordate con le nostre proposte, Vi invitiamo a deliberare quanto segue:

1) di integrare gli articoli 3 e 17 dello statuto sociale come segue:

**Articolo 3 – Oggetto (vecchio testo)**

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

**Articolo 3 – Oggetto (nuovo testo)**

La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

**La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.**

#### **Articolo 17 – Poteri del consiglio (vecchio testo)**

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

#### **Articolo 17 – Poteri del consiglio (nuovo testo)**

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al presidente, ai vice presidenti e agli amministratori delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

**Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Isvap.**

- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni potere necessario od opportuno, da esercitarsi anche disgiuntamente fra loro, per ottenere le approvazioni richieste dalla normativa vigente per le deliberazioni assunte, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'Isvap ed a quant'altro previsto dalla normativa in oggetto.

Milano, 24 marzo 2009

FONDIARIA-SAI S.p.A.  
Il Consiglio di Amministrazione